



## STATUTO

### Premesse

L'Istituto Assarotti per Sordomuti fu fondato in Chiavari dal Cavaliere Gio Batta ASSAROTTI con testamento segreto del 25 agosto 1874, presentato al Notaio Giovanni AGENO alla residenza di Genova con atto 14 settembre 1874, aperto e pubblicato dallo stesso notaio il 10 marzo 1875.

Premessi alcuni legati ai pochi parenti, agli amici ed ai domestici, il Cav. ASSAROTTI, considerando che l'ex circondario di Chiavari difettava di un mezzo qualunque d'istruzione per i poveri sordomuti, i quali perciò rimanevano nella condizione piuttosto di animali bruti che di esseri ragionevoli, e volendo per quanto lo concedevano le forze del suo patrimonio provvedere a questi infelici, stabiliva che il reddito di tutti i beni risultanti dalla sua eredità, depurato degli oneri di cui si trovava gravato, venisse impiegato nella formazione e nel mantenimento di un Istituto, in Chiavari, diretto ad istruire ed educare i sordomuti di ambo i sessi anche a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro.

A tale effetto destinava la propria casa di abitazione posta in Chiavari Via Vittorio Veneto n.10 (allora Via Fieschi) ad uso del ricovero e di scuola; successivamente detto immobile è stato alienato e l'Istituto attualmente ha sede nel grandioso immobile di sua proprietà sito in Viale Enrico Millo civ. n. 4 (ex Corso Umberto I).

L'Istituto è stato istituito con Regio Decreto 10 novembre 1875.

Concorsero ad aumentare il patrimonio dell'Opera Pia i seguenti benefattori:

- REPETTO Anna fu Francesco vedova Daneri G.B.	con Lire 27.000	anno 1889
- LAGORIO Cav. Antonio fu Francesco c	on rendita annua di Lire 1.000	anno 1894
- SANGUINETI Comm. Bartolomeo fu Angelo	con Lire 6.000	anno 1924
- OTTONE Cav. Eugenio fu Giorgio	con Lire 5.000	anno 1926
- MASSA Comm. Prof. Giacomo fu Bartolomeo	con Lire 25.000	anno 1928

In seguito l'Istituto è stato oggetto dei seguenti provvedimenti:

- è stato iscritto al registro regionale degli Enti Pubblici e Privati e delle associazioni di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge regionale 30/1998 (DPGR 2805 del 29/11/2000);
- è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al DPCM 16/02/1990, alla legge regionale 3/1994 ed al regolamento regionale n. 10 del 2003 (DPGR n.10 del15/07/2003)

### Articolo 1 - Denominazione e Sede

Con provvedimento della Giunta Regionale della Liguria n. 1543 del 5 dicembre 2003 l'Istituto Assarotti per sordomuti – I.P.A.B. – è stato trasformato in Fondazione di Diritto Privato disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del codice civile, sotto la denominazione "Istituto Assarotti per Sordomuti" – FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO. La sede legale e' sita a Chiavari (GE) in Viale Enrico Millo n.4=.

### Articolo 2 - Finalità e Scopi istituzionali

La Fondazione "Istituto Assarotti per Sordomuti" opera senza fini di lucro con propria autonomia statutaria e gestionale ed ha per scopo di provvedere sia a pagamento che gratuitamente, nei limiti dei propri mezzi, all'assistenza, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, anche finalizzata al miglioramento di handicap, prioritariamente di persone sordomute e di portatori di handicap in genere, di ambo i sessi, a qualunque razza essi appartengano e senza distinzione di fede religiosa, preferibilmente autosufficienti e preferibilmente



residenti nel Comune di Chiavari, nel suo comprensorio territoriale e, previa analisi del CDA, estendendo anche ai comuni limitrofi.

La Fondazione opera in modo tale che ne sia riconosciuta l'utilità sociale come momento di crescita della realtà in cui interviene; inoltre è obiettivo della Fondazione quello di potenziarsi per contribuire concretamente alla crescita dell'assistenza sociale, intuendo i cambiamenti in atto e modificando conseguentemente la propria organizzazione al fine di rispondere alle concrete esigenze dei fruitori dei servizi della fondazione medesima, prioritariamente minori e anziani.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali potrà porre in essere tutti gli atti, contratti ed i negozi di diritto privato funzionali e ritenuti necessari per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, oltre alla possibilità di poter collaborare con Enti locali (Asl, Comuni ed altri Enti pubblici) e con Enti, fondazioni e associazioni private anche aventi scopi analoghi e affini al fine di una migliore gestione dei servizi.

Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico – finanziaria della Fondazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole di fondazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.

### **Articolo 3 - Patrimonio o Fondo di dotazione**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

Da tutti i beni mobili e immobili già precedentemente appartenenti all'ex I.P.A.B. Istituto Assarotti per Sordomuti quali risultanti dall'inventario redatto in data 10/09/2003 e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10/09/03 con del. N.72 del 10/09/03.

Dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo come: donazioni, eredità, lasciti, elargizioni o contributi da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal Consiglio di amministrazione della fondazione sono destinate ad incrementare il patrimonio per gli scopi statutari di cui all'articolo 2.

Costituiscono, altresì, risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali: offerte, contributi, interessi su depositi, canoni di locazione ed ogni altro utile o provento.

In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.

Dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

È fatto divieto di distribuire con qualsiasi forma, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione.



#### **Articolo 4 - Entrate o Fondo di gestione**

Costituiscono entrate da utilizzarsi per l'adempimento delle proprie finalità e soddisfare il fabbisogno delle spese necessarie al conseguimento dei fini istituzionali:

I proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare;

I proventi derivanti dall'incasso delle rette, dei canoni, delle quote e delle somme quale corrispettivo dei servizi direttamente e/o indirettamente forniti e organizzati dall'Istituto a favore dei terzi fruitori;

Ogni eventuale provento, contributo, donazione e/o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato dal benefattore all'incremento del patrimonio della Fondazione.

#### **Articolo 5 - Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione "Istituto Assarotti per Sordomuti" che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze stabilite dal presente Statuto:

Il Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione;

Gli Organi della Fondazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre due mandati.

Tutte le cariche statuarie sono svolte a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del proprio ufficio e preventivamente autorizzate.

#### **Articolo 6 - Presidente**

Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli esercita le seguenti funzioni:

Convoca e presiede le assemblee del Consiglio di Amministrazione fissandone i punti in discussione all'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

Rappresenta la Fondazione;

Dispone la sospensione per gravi motivi dei lavoratori subordinati della Fondazione;

Prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari del caso salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi entro ventuno giorni (tre settimane).

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente il quale viene all'uopo nominato a maggioranza assoluta dei membri durante la prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva all'insediamento; esso sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, mancando ambedue le funzioni vicarie vengono assunte dal membro più anziano di nomina.



## Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione "Istituto Assarotti per Sordomuti" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Comune di Chiavari sulla base dei seguenti requisiti:

Un membro locale in rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordomuti, scelto tra persone idonee a comunicare con i sordomuti medesimi anche per il loro sostegno spirituale, così come indicato dalle tavole di fondazione, in loro rappresentanza e che abbia una adeguata conoscenza della loro cultura e soprattutto del loro linguaggio, per poter comunicare sia all'interno del Consiglio di Amministrazione che all'esterno in maniera appropriata.

Un membro locale che abbia approfondite conoscenze nel campo dell'handicap in genere.

Tre membri designati tra persone che non esercitino alcuna attività incompatibile con le finalità della Fondazione e che siano in possesso di conoscenze amministrative e/o sociali e/o finanziarie.

Il Presidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Comune di Chiavari.

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione non devono versare nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione:

approva i bilanci;

delibera sui regolamenti interni;

delibera le modificazioni del presente statuto;

assume, sospende e licenzia il personale dipendente;

nomina un revisore dei conti;

delibera in ordine ad ogni contratto della Fondazione;

delibera la costituzione in giudizio della Fondazione;

nomina il vice-Presidente in seno al Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati nella prima seduta successiva all'insediamento;

delibera su ogni altro argomento afferente all'amministrazione e gestione della fondazione.

Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui si delibera riguardi interessi propri o di congiunti o di affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

I Consiglieri prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per il disimpegno di particolari incarichi conferiti dal C.d.A nell'esclusivo interesse ed in relazione alla Fondazione, su presentazione di idonea documentazione.



## **Articolo 8 - Funzionamento**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi, hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone fisiche.

I verbali delle deliberazioni devono sempre essere firmati dal Presidente, da tutti i membri del consiglio, anche se astenuti o di voto contrario e dal segretario.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario, quando qualcuno degli intervenuti, durante l'assemblea, si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione.

Il Consiglio viene convocato:

Per volontà del Presidente

Oppure per domanda scritta e motivata da almeno due membri del c.d.a.

Il segretario della Fondazione curerà la trasmissione dell'invito corredato dall'ordine del giorno da inviarsi tre giorni prima e, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima, fatto salvo il caso in cui il consiglio deliberi di prestabilire date fisse mensili per le adunanze di cui ogni membro sia conseguentemente messo a conoscenza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono presiedute dal Presidente ed in caso d'impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente.

A parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

I membri del Consiglio che, per ingiustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla carica su proposta del Presidente.

## **Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria gestione della Fondazione e al suo regolare funzionamento, forma i progetti dei regolamenti di amministrazione, di servizio interno e per il Personale; promuove quando necessario, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, assume i provvedimenti di nomina e licenzia gli impiegati ed i salariati, delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

## **Articolo 10 - Dimissioni revoca e decadenza degli amministratori**

Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci, ma sono revocabili fino a un termine di giorni 10 (dieci), purché rimanga in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione. In caso di dimissioni di uno dei componenti del consiglio, la fondazione attiva le procedure per la surroga del consigliere dimissionario. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

La revoca degli amministratori è disposta dal Comune di Chiavari per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.



La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti in forma scritta.

La decadenza degli amministratori opera dal momento in cui subentrano i nuovi amministratori nominati secondo quanto previsto all'art. 7=.

### **Articolo 11 - Personale e gestione degli uffici**

La gestione dell'ufficio di segreteria e l'erogazione dei servizi sono svolte dal personale dipendente della Fondazione sotto la direzione del Presidente o del vice Presidente.

E' compito del segretario sbrigare la corrispondenza in partenza ed in arrivo, curare l'ordinata tenuta degli archivi, a lui è affidata la gestione della contabilità e di tutto quanto concerne l'andamento della Fondazione e delle attività che ad essa fanno capo. Seguirà inoltre la gestione dei rapporti bancari con il compito di controllare la corretta esecuzione degli ordini e l'applicazione delle migliori condizioni.

Il segretario assume quindi un compito di responsabilità e fiducia che deve gestire con la diligenza del buon padre di famiglia soprattutto in merito alla custodia della documentazione giacente presso la Fondazione di cui verrà ritenuto direttamente responsabile.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione del personale dipendente della Fondazione secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità e ne verifica periodicamente la congruità. La Fondazione si avvale di personale dipendente il cui rapporto ha natura privatistica ed è costituito e disciplinato da idoneo contratto nonché, per quanto eventualmente non previsto, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato.

### **Articolo 12 - Atti della fondazione**

La Fondazione garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse particolare qualificato e giustificato. L'interessato alla consultazione dell'atto deve presentare istanza scritta e motivata, accompagnata da documento di identità, indirizzata al C.d.A. il quale deciderà in merito all'istanza.

Fatto salvo naturalmente il libero accesso a tutti gli atti della Fondazione da parte degli organi di controllo, nello specifico della Regione Liguria.

### **Articolo 13 - Gestione economica e finanziaria**

Per tutto il periodo transitorio, ricompreso dalla data di approvazione della delibera di trasformazione in Fondazione di diritto privato fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del presente Statuto, verrà mantenuta l'impostazione contabile di tipo economico-finanziaria derivante dalla precedente natura di I.P.A.B.

L'esercizio economico - finanziario della Fondazione inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione "Istituto Assarotti per Sordomuti" adotta il sistema economico-patrimoniale con contabilità nella forma prevista per gli enti non commerciali in quanto applicabile.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati da apposito regolamento ed espletati dal personale dipendente e dai professionisti incaricati, oltre che dal segretario per quanto gli compete.

La Fondazione approva:

entro il mese di settembre il budget per l'anno successivo



entro il mese di maggio la relazione consuntiva relativa all'anno precedente.

La Fondazione provvede all'amministrazione ed all'erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili di proprietà della Fondazione, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione Liguria per l'esamina degli stessi e la preventiva autorizzazione.

Di tutto il patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della fondazione deve essere redatto un inventario, da aggiornarsi periodicamente, con un tempo non inferiore ai due anni, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di beni aventi valore storico, monumentale, artistico.

Le dismissioni delle attrezzature e dei beni mobili soggetti ad usura (sia per fuori uso che per obsolescenza) devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione mediante l'adozione del relativo atto deliberativo, tali beni saranno portati in diminuzione dall'inventario.

L'ammissione ai servizi e alle prestazioni assistenziali sarà disciplinata da apposito regolamento interno che sarà adottato a mezzo di delibera dal Consiglio di Amministrazione. Le eventuali modifiche e/o integrazioni, che si rendessero necessarie, al regolamento interno dovranno essere sempre adottate dal CDA.

#### **Articolo 14 - Norme generali di amministrazione**

Il servizio di riscossione e di pagamento è svolto dall'istituto di credito Tesoriere.

Le attribuzioni del Tesoriere sono disciplinate da apposito contratto stipulato tra la Fondazione e l'istituto di credito stesso.

Per essere validi i mandati di pagamento debbono essere sottoscritti da:

Il Presidente;

Un membro del C.d.A.;

Il Segretario.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione scelga con atto deliberativo di avvalersi, in seguito, di servizio di pagamento-riscossione diverso se meno oneroso.

#### **Articolo 15 - Avanzi di gestione**

Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 4=.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della fondazione.



## **Articolo 16 - Estinzione della Fondazione**

In caso di estinzione della Fondazione che avverrà con delibera del consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le cause di cui al citato art.27 cod. civ.

A seguito della sua liquidazione il personale ed i beni residui saranno trasferiti all'Istituto per sordomuti Ottavio Assarotti di Genova il quale subentrerà di fatto e di diritto alla Fondazione in ogni rapporto attivo e passivo, salvo diversa imposizione disposta dalla Legge.

## **Articolo 17 – Norme finali**

Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.

Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto decadono con la nomina dei nuovi organi. I membri degli organi decaduti possono essere eventualmente nominati.

## **Articolo 18 – Norma di rinvio alla legge**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del libro Primo del Codice Civile e tutta la normativa vigente in materia di Fondazioni senza attività lucrativa.

Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 26 febbraio 2005 e a rogito del Notaio Alberto Cecchini di Chiavari (numero 31714 del repertorio e numero 10122 di raccolta).